

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 186

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 1. febbrajo 1865.  
dal Ministro della Guerra*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

*Longo*

Adottata nella tornata del 21. Marzo 1865.

*Prova del Generale del Ministero*

*Scrittura  
G. Galvani*

*M. ...*

SESSIONE 1863-1864

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro della guerra

(PETITI)

nella tornata del 1/febbraio 1865.

*1/2*

**Disposizioni relative ai compromessi politici militari concernenti le interruzioni di servizio avvenute per causa politica.**

SIGNORI! — Compiendo ~~la~~ formale promessa da noi fatta nella tornata del 16 dell'ora scorso dicembre, e conforme pure all'ordine del giorno adottato in detta tornata dalla Camera, abbiamo l'onore di presentare un progetto di legge diretto a completare la serie delle disposizioni già esistenti, relative ai compromessi politici militari, di maniera che a tutti indistintamente sia tenuto conto delle interruzioni di servizio avvenute per causa meramente politica.

*1/2*

*1/3*

Questo progetto essenzialmente riguarda i militari, che, avendo incominciata la loro carriera sotto i Governi provvisori istituitisi in Italia nel 1848 e 1849, dovettero, col cessare dei medesimi, abbandonare il servizio, nè più poterono riprenderlo che in questi ultimi anni, vale a dire dal 1859 in poi.

*(v)*

Come è noto alla Camera, molte già sono le disposizioni esistenti relative ai compromessi politici, giacchè il Governo del Re fu ognora sollecito a riparare le sventure incorse per la causa della libertà e dell'indipendenza italiana.

A testimonianza di questa sollecitudine giovi il ricordare e i decreti dell'8 aprile, 16 maggio, 1 giugno, 10 ottobre del 1848, e quelli del 4 e 29 marzo, 28 dicembre 1860, 10 e 20 gennaio 1861, non che la legge del 30 giugno 1861. Tutti i suddetti decreti si riferiscono esclusivamente a militari, che, appartenendo a Governi regolari, ebbero a perdere il loro grado od il loro impiego per aver preso parte ai vari movimenti politici che dal 1821 al 1859 si succedettero in Italia. Non havvi però alcuna disposizione, mercè la quale sia dato di riconoscere l'interruzione di servizio sofferta da chi solo incominciò la sua carriera sotto i Governi provvisori.

A questo difetto ripara appunto l'articolo 1° del presente progetto di legge.

Coll'articolo 2° sono stabilite alcune condizioni pel diritto all'applicazione dell'articolo 1°, condizioni però evidentemente indispensabili per restringere il diritto a chi veramente ne è meritevole.

Infatti, per detto articolo solo si richiede che sia in modo positivo provato di aver essi servito negli eserciti ~~di detti Governi~~, di avere continuato in quel servizio sino ~~al loro scioglimento~~, e di non avere, in seguito, servito i ristabiliti Governi.

Siccome poi importa che la posizione di questi militari sia presto determinata, inquantochè, trattandosi di servizi prestati in eserciti di Governi provvisori, che da parecchi anni già hanno cessato di esistere, potrebbero col tempo mancare molti elementi a cui in oggi si può ancora ricorrere nell'interesse stesso degli individui, per accertare la realtà degli allegati servizi, abbiamo perciò creduto conveniente di demandare ad apposita Commissione mista di militari e magistrati il determinare quali siano nelle condizioni volute per aver diritto al computo della interruzione di servizio.

Dalla creazione di questa Commissione ne deriva eziandio altro vantaggio, quello cioè dell'uniformità delle decisioni che saranno prese. Altrimenti, qualora si avesse a provvedere in epoche diverse, e mano a mano vengono detti militari posti in ritiro, potrebbe accadere che, col variare degli uomini chiamati a giudicare, non meno variassero le apprezzazioni.

Inoltre, al Ministero conviene che questi servizi siano definiti, onde, in caso di domanda di ritiro, sapere se questa sia veramente assistita in diritto.

La limitazione di tempo poi, che si stabilisce col-

13

*dei Governi provvisori  
allo scioglimento  
di detti eserciti*

+1

3  
l'articolo 4° delle domande di applicazione di detta legge, è una conseguenza diretta dell'articolo 3°, e ad un tempo un salutare eccitamento a detti militari a procurarsi i documenti di cui abbisognano, e che in oggi loro torna più agevole il provvedersi.

Nella seduta del 20<sup>o</sup> corrente mese, in occasione della discussione della legge sulle pensioni della Marina, la Camera ebbe altresì a preoccuparsi degli ufficiali veneti, che, per non essere loro stato riconosciuto competente l'assegno istituito colla legge 7 giugno 1850, furono esclusi dalle benefiche disposizioni contenute dall'articolo 5° della legge 30 giugno 1861.

L'articolo 5° del progetto provvede alla sorte di questi ufficiali, sempre quando però riuniscano la condizione precipua richiesta dall'articolo 5° suddetto, vale a dire che abbiano offerti i loro servizi al Governo nella guerra del 1859.

Coll'applicazione che loro si fa del decreto 4 marzo 1860, vengono essi posti nella identica posizione degli ufficiali d'origine lombardi, che non esitarono ad abbandonare la loro posizione nell'armata austriaca per partecipare alla sorte della loro patria, propugnandone l'indipendenza o nell'esercito lombardo, od in quello della Venezia. *(1. paginabile)*

Per quest'ultima disposizione rimane ormai provveduto a tutti i militari che possono in qualche modo aver sofferto pella causa nazionale.

Vero è che dai primi decreti relativi ai compromessi politici militari fu ognora richiesta la condizione di appartenere per nascita alle provincie dello Stato, condizione questa che escludeva i militari nativi della Venezia e delle provincie ancora soggette al Governo pontificio. Ma l'articolo 5° della legge del 30 giugno 1861 già deve aver provveduto quanto agli ufficiali nativi delle provincie venete che trovansi nelle file dell'esercito, accordando loro, in caso di ritiro, il diritto ad essere considerati quali compromessi politici pella computazione dei servizi.

D'altronde, colla nuova legge sulle pensioni militari testè approvata dalla Camera dei deputati, e col presente progetto di legge viene loro indirettamente, come pure a quelli nativi delle provincie tuttora soggette al Governo pontificio, accordato lo stesso trattamento, in caso di ritiro, che agli altri militari stati non meno per cagion politica privati del grado ed impiego.

Infatti, in virtù dell'articolo 5° della nuova legge sulle

*/ della scorsa*

*/ dell'annunzio  
legge 30 giugno 1861*

*1 ad*

*1 ai*

*pag. 4*

pensioni militari, essi hanno diritto a che siano valutati i loro servizi precedenti al 1848, ed, in forza dell'articolo 1° del presente progetto, hanno ragione a che loro sia considerato quale servizio effettivo il tempo dell'interruzione di servizio da essi sofferta.

Da quest'ultimo articolo del progetto viene pure determinato, che la pensione di questi ufficiali sia regolata dalla legge 27 giugno 1850, o da quella del 20 giugno 1851, secondochè appartengono ~~questi~~ *essi* all'armata di terra o di mare, onde ricevano quello stesso trattamento che gli altri compromessi politici.

A noi finalmente non è sfuggita la posizione di quelli, che, avendo intrapresa la carriera militare sotto i Governi provvisori, se ne stettero neghittosi in questi ultimi anni.

Costoro, a nostro avviso, non sembrarono meritevoli di compenso per parte del Governo. D'altronde, a nulla loro gioverebbe il riconoscimento del tempo dell'interruzione di servizio, mentre per esso non acquisterebbero diritto alcuno ~~di~~ pensione.

Altro ora non rimarrebbe, che esaminare il presente progetto sotto il lato finanziario. — A porgervi un'idea dell'onere che sarà questo per recare alle finanze dello Stato abbiamo annessa ~~una~~ *una* tabella, dalla quale si può dedurre approssimativamente il numero di quelli che saranno ammessi a fruire del beneficio accordato dall'articolo 1° ~~di detto~~ *del* progetto.

Nel compilare questo ~~progetto~~ *di legge* noi abbiamo essenzialmente procurato di uniformarci ai voti al riguardo espressi dalla Camera, per cui, a ben giusto titolo, confidiamo sia per incontrare la piena sua approvazione.

PROGETTO DI LEGGE

5

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Art. 1°

Avranno diritto ad essere considerati quali compromessi politici, e quindi a che loro sia computato quale servizio effettivo il tempo della interruzione/1 militari che attualmente fanno parte dell'armata di terra o di mare, i quali, avendo servito negli eserciti, o nelle marine dei vari Governi provvisori costituitisi in Italia negli anni ~~1848~~ 1848 e 1849, al cessare di questi, non poterono continuare nel militare servizio.

Art. 2°

Per l'applicazione dell'oradetto articolo dovranno essi provare:

1° Di essere stati muniti di regolare nomina, se ufficiali, o di avere appartenuto a quegli eserciti, od a quelle marine per arruolamento, se individui di bassa forza ;

2° Di avere perdurato al servizio in detti eserciti o marine sino al loro scioglimento ;

3° Di non avere, durante l'interruzione, servito in qualche modo i ristabiliti Governi.

Art. 3°

Una Commissione apposita, composta di 3 ufficiali generali, e di 2 consiglieri della Corte dei conti, nominata per sovrano decreto, avrà il mandato di riconoscere e determinare il diritto di detti militari all'applicazione del summentovato articolo 1°.

Art. 4°

È stabilito/2 limite di un anno pella presentazione delle domande e dei documenti giustificativi, a cominciare dalla data del decreto di creazione della Commissione anzidetta.

## Art. 5°

L'applicazione del regio decreto 4 marzo 1860, relativo ai militari privati d'impiego per titoli politici dal Governo austriaco, è estesa agli emigrati politici ex-ufficiali veneti di terra o di mare, che abbiano offerto i loro servizi al Governo nella guerra del 1859.

Il medesimo diritto avranno quelli uffiziali veneti di terra e di mare, i quali non avessero offerto e prestato servizio al Governo nella guerra del 1859, sempre quando risulti comprovato che in quel tempo erano assolutamente inabili per vecchiaia o per infermità, e semprechè fossero quali emigrati politici in condizione di poter aspirare al beneficio dell'assegno istituito colla legge 7 giugno 1850.

La pensione loro sarà regolata dalla legge 27 giugno 1850 se uffiziali dell'armata di terra, e da quella del 20 giugno 1851 se uffiziali dell'armata di mare.

**ELENCO numerico degli ufficiali attualmente al servizio nell'armata di terra, che cominciarono la loro carriera militare sotto i Governi provvisori stabilitisi in Italia nel 1848 e 1849.**

GRADI	UFFICIALI GENERALI			ARMA DI FANTERIA			CAVALLERIA E TRENO			ARMI SPECIALI			SERVIZIO SEDENTARIO			CORPO D'INTENDENZA			CORPO SANITARI E CAPPELLANI			TOTALE GENERALE DEGLI UFFICIALI IN			
	Posizioni		TOTALE	Posizioni		TOTALE	Posizioni		TOTALE	Posizioni		TOTALE	Posizioni		TOTALE	Posizioni		TOTALE	Posizioni		TOTALE	Posizioni regolari	Posizioni varie	TOTALE	
	regolari	varie		regolari	varie		regolari	varie		regolari	varie		regolari	varie		regolari	varie		regolari	varie					regolari
Generali d'armata . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Luogotenenti generali .	2	1	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	3	
Maggiori generali . . .	3	1	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	1	4	
Colonnelli . . . . .	»	»	»	4	»	4	»	»	»	»	»	»	4	»	4	»	»	»	»	»	»	8	»	8	
Luogotenenti colonnell	»	»	»	6	3	9	»	2	2	2	2	4	3	2	5	»	»	»	»	»	»	11	7	18	
Maggiori . . . . .	»	»	»	20	5	25	1	1	2	»	2	2	28	2	30	»	1	1	»	»	»	49	11	60	
Capitani . . . . .	»	»	»	95	37	132	1	1	2	7	4	11	40	10	50	3	3	6	6	»	6	152	55	207	
Luogotenenti . . . . .	»	»	»	71	57	128	13	3	16	3	1	4	14	6	20	»	»	»	6	7	13	107	76	183	
Sottotenenti . . . . .	»	»	»	55	56	111	2	»	2	1	»	1	12	4	16	»	»	»	1	1	2	75	61	136	
Guardarmi . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	»	5	
<b>Totale . . .</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>255</b>	<b>158</b>	<b>413</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>106</b>	<b>24</b>	<b>130</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>412</b>	<b>212</b>	<b>624</b>	
<b>Totale generale . . . . .</b>																						<b>624</b>			

**10 ANNOTAZIONI**

Coloro dell'Intendenza militare, del corpo sanitario, e dei cappellani che trovansi nelle condizioni contemplate in quest'elenco, sono segnati nei gradi ai quali corrisponde la loro assimilazione nell'esercito.

NB. Nelle posizioni regolari sono compresi tutti quegli ufficiali i cui servizi appaiono fin d'ora regolari, e che, entrati al servizio sotto i Governi provvisori, ne cessarono al cessare dei medesimi.

- Nelle posizioni varie sono compresi quelli:
- a) I cui servizi non sono ancora comprovati, o cade dubbio sulla loro regolarità;
  - b) Che lasciarono il servizio prima della ristaurazione;
  - c) Che più tardi ripresero servizio sotto i Governi ristaurati, eccezione fatta di quelli pei quali il servizio fu obbligatorio;
  - d) Che, entrati in seguito a far parte dell'esercito sardo, ne lasciarono poi il servizio di propria volontà;
  - e) Che hanno ancora a comprovare l'epoca in cui cessarono dal servizio;
  - f) Che servirono nella Guardia civica, o nella Guardia nazionale mobilizzata.



Signori Deputati

Compiendo alla formale promessa da Noi fatta nella tornata del 16. dell'ora scorso 10<sup>to</sup>, e conforme pure all'Ordine del Giorno adottato in detta tornata dalla Camera, abbiamo l'onore di presentare un progetto di legge diretto a completare la serie delle disposizioni già esistenti relative ai compromessi politici militari, di maniera che a tutti indistintamente sia tenuto conto delle integrazioni di servizio avvenute per causa meramente politica.

Questo progetto essenzialmente riguarda i militari che, avendo incominciato la loro carriera sotto i Governi provvisori instituitisi in Italia nel 1848, e 1849, dovettero, col cessare dei medesimi, abbandonare il servizio, nè più poterono riprenderlo che in questi ultimi anni, vale a dire dal 1859 in poi.

Come è noto alla Camera, molte già sono le disposizioni esistenti relative ai compromessi politici, giacchè il Governo del Re fu ognora sollecito a riparare le sventure incorse per la causa della libertà, e dell'indipendenza Italiana.

A testimonianza di questa sollecitudine giovi il ricordare e i Decreti dell'8 aprile, 16 maggio, 5 giugno, 10<sup>to</sup> del 1848, e quelli del 4, 29 marzo, 28, 10<sup>to</sup> 1860, 10. e 20. gennajo 1861, non che la legge del 30 giugno 1861.

22

Tutti i suddetti Decreti si riferiscono esclusivamente a militari, che, appartenendo a Governi regolari, ebbero a perdere il loro grado, od il loro impiego per aver preso parte ai vari movimenti politici che dal 1821. al 1859 si succedettero in Italia. Non ha vi però alcuna disposizione me-ccè la quale sia dato di riconoscere l'interruzione di servizio sofferta da chi solo incominciò la sua carriera sotto i Governi provvisori.

Questo difetto ripara appunto l'Art. 1° del presente progetto di legge.

Coll'Art. 2° sono stabilite alcune condizioni pel diritto all'applicazione dell'Art. 1°, condizioni però evidentemente indispensabili per restringere il diritto a chi veramente ne è meritevole.

Infatti, per detto Art. 1° solo si richiede che sia in modo positivo provato di aver essi servito negli eserciti di detti Governi, di avere continuato in quel servizio sino al loro scioglimento, e di non avere, in seguito, servito i ristabiliti Governi.

Siccome poi importa che la posizione di questi militari sia presto determinata, inquanto che, trattandosi di servizi prestati in eserciti di Governi provvisori, che da parecchi anni già hanno cessato di esistere, potrebbero col tempo smuncare molti elementi a cui in oggi si può ancora ricorrere nell'interesse stesso degli individui, per accertare la verità degli allegati servizi, abbiamo perciò creduto conveniente di demandare ad apposita Commissione mista di militari e magistrati il determinare quali siano nelle condizioni volute per aver diritto al computo della interruzione di servizio.

Dalla creazione di questa Commissione ne deriva, eziandio altro vantaggio; quello cioè dell'uniformità delle decisioni che saranno prese. Altrimenti, qualora si avesse a provvedere in epoche diverse, e mano a mano vengono detti militari posti al ritiro, potrebbe accadere, che, col variare degli uomini chiamati a giudicare, non meno

2  
variassero le apprezzazioni.

Inoltre, al Ministero conviene che questi servizi siano definiti, onde, in caso di domanda di ritiro, sapere se questa sia veramente assistita in diritto.

La limitazione di tempo poi che si stabilisce coll'Art. 4<sup>to</sup> delle domande d'applicazione di detta legge è una conseguenza diretta dell'Art. 3, e ad un tempo un salutare eccitamento a detti militari a procurarsi i documenti di cui abbisognano, e che in oggi loro torna più agevole il procurarsi.

Nella seduta del 20. corrente mese, in occasione della discussione della legge sulle pensioni della Marina la Camera ebbe altresì a preoccuparsi degli Ufficiali Veneti, che per non essere loro stato riconosciuto completo Casseggio istituito colla legge 7. giugno 1850, furono esclusi dalle benefiche disposizioni contenute dall'Art. 5 della legge 30. giugno 1861.

L'Art. 5<sup>to</sup> del progetto provvede alla sorte di questi Ufficiali, sempre quando però riuniscano la condizione precipua richiesta dall'Art. 5 anzidetto, vale a dire che abbiano offerti i loro servizi al Governo nella Guerra del 1859.

Coll'applicazione che loro si fa del Decreto 4. marzo 1860. vengono essi posti nella identica posizione degli Ufficiali d'origine Lombardi, che non esitarono abbandonare la loro posizione nell'Armata Austriaca per compartecipare alla sorte della loro patria, propugnandone l'indipendenza o nell'Esercito Lombardo, od in quello della Venezia.

Per quest'ultima disposizione rimane ormai provveduto a tutti i militari che possono in qualche modo aver sofferto nella causa Nazionale.

Vero è che dai primi Decreti relativi sui compromessi politici militari fu agnora richiesta la condizione di appartenere per nascita alle Provincie dello Stato, condizione questa che escludeva i militari nativi della Venezia, e delle Provincie ancora soggette al Governo Pontificio.

Ma l'Art. 5<sup>o</sup> della legge del 30. giugno 1861. già deve aver provveduto quanto agli Ufficiali nativi delle Provincie Venete che trovansi nelle file dell'esercito, accordando loro, in caso di ritiro, il diritto ad essere considerati quali compromessi politici nella computazione dei servizi.

D'altronde, colla nuova legge sulle pensioni militari teste approvata dalla Camera dei Deputati, e col presente progetto di legge, viene loro indirettamente, come pure a quelli relativi delle Provincie tuttora soggette al Governo Pontificio, accordato lo stesso trattamento, in caso di ritiro, che agli altri militari stati non meno per cagion politica privati del grado ed impiego.

Infatti, in virtù dell'Art. 5<sup>o</sup> della nuova legge sulle pensioni militari, essi hanno diritto a che siano valutati i loro servizi precedenti al 1848, ed, in forza dell'Art. 1<sup>o</sup> del presente progetto, hanno ragione a che loro sia considerato quale servizio effettivo il tempo dell'interruzione di servizio da essi sofferta.

Da quest'ultimo Art. 1<sup>o</sup> del progetto viene pure determinato, che la pensione di questi Ufficiali sia regolata dalla legge 27. giugno 1850, o da quella del 21. giugno 1851, secondo che appartengono questi all'Armata di terra o di mare, onde ricevano quello stesso trattamento che gli altri compromessi politici.

A noi finalmente, non è sfuggita la posizione di quelli, che avendo intrapresa la carriera militare sotto il Governo provvisorio, se ne stettero neppure in questi ultimi anni.

Costoro, a nostro avviso, non sembrarono meritevoli di compenso per parte del Governo. D'altronde, a nulla loro gioverebbe il riconoscimento del tempo dell'interruzione di servizio, mentre per esso non acquisterebbero diritto alcuno a pensione.

Altro ora non rimarrebbe, che esaminare il presente progetto sotto il lato finanziario. A porgerci un'idea dell'opera che sarà questo per recare alle Finanze dello Stato, abbiamo unnessa la qui acchiusa tabella, dalla quale si può dedurre approssimativamente il numero di quelli che saranno ammessi a fluire del beneficio, accordato dall'Art. 1<sup>o</sup> di detto progetto.

Nel compilare questo progetto Noi abbiamo essenzialmente procurato di uniformarci ai voti al riguardo espressi dalla Camera per cui, a ben giusto titolo, confidiamo sia per incontrare la piena sua approvazione.

*Elenco numerico degli Ufficiali attualmente al servizio nell'Armata di Terra, che cominciarono la loro carriera militare sotto i Governi provvisori stabiliti in Italia nel 1848 e 1849.*

Gradi	Uff. Generali			Arma di Fanteria			Cavalleria e Creno			Armi Speciali			Servizio Dentario			Corpo d'Intendenza			Corpo Sanitario e Cappellani			Totale Generale degli Ufficiali		Osservazioni
	Posizioni		Totale	Posizioni		Totale	Posizioni		Totale	Posizioni		Totale	Posizioni		Totale	Posizioni		Totale	Posizioni regolari	Posizioni varie				
	regolari	varie		regolari	varie		regolari	varie		regolari	varie		regolari	varie		regolari	varie				regolari	varie		
Generali d'Armata																						Coloro dell'Intendenza M <sup>te</sup> del Corpo Sanitario e dei Cappellani che trovansi nelle condizioni contemplate in quest'Elenco, sono segnati nei gradi a quali corrisponde la loro assimilazione nell'Esercito.		
Lieutenenti Generali	3	1	3																			<b>N.B.</b> Nelle posizioni regolari sono compresi tutti quegli Ufficiali i cui servizi apparivano fin d'ora regolari, e che, entrati al servizio sotto i Governi Provvisori, ne cessarono al cessare dei medesimi.		
Maggiori Generali	3	1	4																			Nelle posizioni varie son compresi quelli:		
Colonnelli			4		4					4	4											a) dai servizi non sono ancora compresi, o cade dubbio sulla loro regolarità;		
Lieutenenti Colonnelli			6		9		2	2		2	3		5									b) che lasciarono il servizio prima della ristituzione;		
Maggiori			20		25	1		2		2	28		30		1							c) che più tardi ripresero servizio sotto i Governi ristituiti, eccettuando fatta di quelli per quali il servizio fu obbligatorio;		
Capitani			93		132	1		2	7	11	40		50		6	6	6	152				d) che, entrati in seguito a far parte dell'Esercito Sardo, ne lasciarono poi il servizio di propria volontà;		
Lieutenenti			71		128	13		18	3	4	14		20			6	7	13	107			e) che hanno ancora a comprovare l'epoca in cui cessarono dal servizio;		
Subalterni			59		113	7		2	1	1	12		16			1	1	2	73			f) che servono nella Guardia civica, o nella Guardia Nazionale mobilitata.		
Guardarmi											5		5						5					
<b>Totale</b>	<b>5</b>		<b>7155</b>	<b>100</b>	<b>413</b>	<b>17</b>		<b>26</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>106</b>	<b>130</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>412</b>	<b>51</b>			
<b>Totale generale</b>																					<b>625</b>			

20

# Progetto di Legge

Art. 1°

Avranno diritto ad essere considerati quali compromessi politici, e quindi a che loro sia computato quale servizio effettivo il tempo della interruzione i militari che attualmente fanno parte dell' Armata di terra o di mare, i quali, avendo servito negli Eserciti, o nelle Marine dei vari Governi provvisori instituitisi in Italia negli anni del 1848, e 1849, al cessare di questi, non poterono continuare nel militare servizio.

Art. 2°

Per l'applicazione dell'oradetto Art. 1° dovranno essi provare:

- 1° di essere stati muniti di regolare nomina, se Ufficiali, o di avere appartenuto a quegli Eserciti, od a quelle Marine per arruolamento, se Individui di bassa forza.
- 2° di avere perdurato al servizio in detti Eserciti, o Marine sino al loro scioglimento,
- 3° di non avere, durante l'interruzione, servito in qualche modo i ristabiliti Governi.

Art. 3°

Una Commissione apposita, composta di 3. Ufficiali Generali, e di 2. Consiglieri della Corte dei Conti nominata per Sovrano Decreto, avrà il mandato di riconoscere, e determinare il diritto di detti militari all'applicazione del summentovato Art. 1°.

Art. 4°

È stabilito un limite di un anno nella presentazione delle domande, e dei documenti giustificativi, a cominciare dalla data del Decreto di creazione della Commissione anzidetta.

Art. 5°

L'applicazione del R. Decreto 14. marzo 1860, relativo ai militari privati d'impiego per titoli politici dal

Governo Austriaco, è estesa agli emigrati politici, Ufficiali Veneti di terra, o di mare, che abbiano offerto i loro servizi al Governo nella Guerra del 1859.

Il medesimo diritto avranno quegli Ufficiali Veneti di terra e di mare, i quali non avessero offerto, e prestato servizio al Governo nella Guerra del 1859, sempre quando risulti comprovato che in quel tempo erano assolutamente inabili per vecchiezza, o per infermità, e semprechè fossero quali emigrati politici in condizioni di poter aspirare al beneficio dell'assegno istituito colla legge 7 giugno 1850.

La pensione loro sarà regolata dalla legge 27 giugno 1850, se Ufficiali della Armata di terra, e da quella del 20 giugno 1851, se Ufficiali dell'Armata di mare.

N<sup>o</sup> 308.

Progetto di legge presentato dal Ministro  
della Guerra - (Stille)

Disposizioni relative ai compromessi politici  
militari concernenti l'interruzione di servizio  
avvenute per causa politica

Trattato del 1. Febbraio 1868.

M. B. Le prove vanno dette in un  
pugno al Ministro della Guerra

---



*Stampa  
Sull'atti*

60

*N° 308-A*

SESSIONE 1863-1864

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**BERTI-PICHAT, LONGO, BIXIO, CALVINO, FARINI DOMENICO,  
FERRACCI, SIRTORI, MONTI, D'AYALA**

11  
sul progetto di legge presentato dal ministro della guerra

*nella tornata del 1° febbraio 1865*

**Disposizioni relative ai compromessi politici militari concernenti le interruzioni di servizio avvenute per causa politica.**

Tornata del 21 febbraio 1865.

**SIGNORI!** — Il disegno di legge, che oggi abbiamo l'onore di presentare alle vostre deliberazioni, e che a voi piace fare esaminare dalla medesima Commissione alla quale avete già dato l'incarico di esaminare le due leggi portanti alcune modificazioni alle pensioni dei militari dell'esercito e dell'armata, leggi che votaste nelle tornate del 17 dicembre 1864 e del 22 gennaio ultimo, non altro è che un'aggiunta alle leggi stesse, la quale viene a completarle, riempiendo nelle medesime una lacuna, che a voi nell'esaminarle e discuterle parve anzi un'ingiustizia, e voleste che il Ministero, accettando l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Chiaves e da voi votato nella tornata del 16 dicembre, presentasse senza indugio un disegno di legge che riparasse a quel difetto: cosa che il ministro della guerra faceva, ed anche a nome del suo collega della marina, presentando nella tornata del 1° corrente il progetto, che

*1 del 7 del*

dalla vostra Commissione in alcuna parte modificato ed esteso vi viene oggi a sua volta presentato.

Le quali cose rammentate alla Camera, non farebbe mestieri aggiungere altro per raccomandare alla vostra sollecitudine e benevolenza una legge che viene a concedere un diritto a persone già da voi tenute degne di conseguirlo: senonchè, a meglio stabilire la valutazione nei singoli casi di codesto diritto, non meno a beneficio delle persone interessate che a guarentigia del buono andamento del pubblico servizio, la vostra Commissione avendo creduto dover apportare alcune poche modificazioni alla redazione degli articoli come vengono proposti dal ministro ed aggiungervi eziandio due nuovi articoli, non si è potuto tralasciare di qui appresso venir brevemente accennando i motivi dell'introduzione e di quelle modificazioni e di quei due nuovi articoli.

L'articolo 1° è stato dalla Commissione redatto in modo da chiaramente indicare non solo che vengono compresi nell'articolo tutti coloro che attualmente ne l'esercito o nell'armata cominciarono la loro carriera sotto i Governi provvisori negli anni 1848 e 1849, ma sì pure coloro che avendo servito anteriormente alla rivoluzione fossero stati, o immediatamente dopo le restaurazioni, o in epoche posteriori, dimessi dal grado per causa politica.

All'articolo 2° la Commissione non aveva, quanto al principio che l'informa, niente ad obbiettare, essendo ben naturale che ad accertare l'esercizio di un diritto da cui deve soprattutto venire allo Stato un onere finanziario, si rendeva indispensabile prescrivere tutte quelle precauzioni che in tali delicati argomenti vengono necessariamente richieste. Nonpertanto quando si venne più particolarmente ad esaminare l'attuazione pratica del principio stabilito nell'articolo secondo l'intendimento ministeriale, la presentazione cioè di nomina regolare quanto gli ufficiali, e al accertamento dell'arruolamento quanto agl'individui della bassa forza, di subito apparve la difficoltà, e per qualche caso anche forse l'impossibilità di potere le persone interessate uniformarsi a quelle disposizioni, alle quali non adempiendo restavano pure del tutto escluse dal beneficio che loro vuol concedere la presente legge; dappoichè, come può ben vedere la Camera, e per le vicissitudini alle quali andarono soggetti la più parte di coloro cui il presente disegno di legge riguarda, che han sofferto ed esilii e

prigionie; e per il disordine connaturale che scompiglia ogni ordinamento militare nei momenti di rivoluzione, quando si spinge prima il soldato contro il nemico e poi, se pur si può qualche volta, lo s'interroga e del suo nome e della sua condizione; e soprattutto per le dispersioni di archivi, registri matricolari ed altrettali fonti da fornire documenti valevoli ed ufficiali che avvennero alla caduta dei Governi provvisori, volere l'esibizione di tali documenti era un rendere quasi che illusorio, nella più parte dei casi il beneficio concesso dalla legge. E d'altra parte, alla vostra Commissione pare che col temperamento adottato, supplendo cioè con attestati rilasciati da ufficiali attualmente in servizio dello Stato alla mancanza di quei documenti, si vengano a stabilire bastanti guarentigie per bene accertare la posizione dei militari cui la legge riguarda.

L'articolo 3° è stato dalla Commissione aggiunto perchè venisse senza alcun timore di equivoca interpretazione assicurata la posizione di coloro, i quali trovandosi nella condizione indicata nei due articoli precedenti, occupano impieghi nell'esercito o nell'armata assimilati a gradi militari.

Gli articoli 4° e 5°, corrispondenti al 3° e 4° del progetto ministeriale, sono articoli puramente regolamentari e la di cui semplice enunciazione basta a mostrarne la convenienza.

L'articolo 6°, 5° del progetto ministeriale, al quale la Commissione ha creduto apportare qualche leggiera modificazione nella redazione, è veramente una aggiunta che si è voluta fare, comunque riguardasse individui che attualmente non facciamo parte nè dell'esercito, nè dell'armata, sia in omaggio ad un vostro voto, sia considerando che non potrebbe sembrare mal collocata nella presente legge una disposizione riguardante coloro i quali illustrarono il nome italiano, tant'alto portando la gloria delle armi nostre nella memorabile difesa di Venezia, togliendosi col presente articolo ogni traccia di parzialità tra coloro che per trovarsi allora negli Stati Sardi potettero godere i benefizi concessi loro dalla legge 7 giugno 1850, e coloro invece, che per trovarsi allora esulando in terre lontane, ne venivano privati/come ne venivano eziandio privati coloro che per infermità, vecchiaia o altra causa di forza maggiore, non potevano invocare in loro favore l'altra legge posteriormente pubblicata il 30 giugno 1861.

Si è finalmente aggiunto un 7° articolo onde por  
riparo ad una involontaria ingiustizia che le leggi vi-  
genti sulle giubilazioni e le corrispettive pensioni dei  
militari fanno soffrire ad alcuni individui, i quali pro-  
ponendo in tempi difficili il dovere che ha ogni citta-  
dino di servire dell'opera sua la patria a qualunque  
altra personale considerazione, si videro poi soggetti  
a persecuzioni, soffrendo non lievi danni, per parte dei  
Governi ristaurati al 1849. E vogliamo intendere di  
coloro tra gli uffiziali sanitari ed i cappellani ~~Militari~~  
dell'esercito e dell'armata dell'ex-regno delle Due Si-  
cilie, i quali essendo stati per causa meramente poli-  
tica nel continuare in servizio retrocessi dei rispettivi  
gradi e passati nella posizione così detta de' *Requisiti*,  
e poi alla caduta del Governo borbonico vennero am-  
messi nel nostro esercito e nella nostra armata, ben-  
chè per il decreto 10 gennaio 1861 fosse loro ben as-  
sicurato il periodo di tempo tra il 1849 e il 1860 per  
computarsi, quanto all'effetto che può avere sul di-  
ritto alla pensione di riposo, come viene con lo stesso  
decreto assicurato agli altri militari che seguitarono  
a servire quel Governo senza soffrire altra molestia,  
pure nel fatto vengono esclusi da qualunque godi-  
mento di beneficio, e ciò perchè valutandosi i loro ser-  
vizi, come di ragione e conformamente alle vigenti  
leggi, secondo cioè la legge napoletana sulla materia  
in discorso, non viene, nè può venir contato loro il  
tempo da essi passato nella posizione di *Requisiti*, il  
quale secondo quella legge non veniva computato come  
tempo di servizio, considerandosi, a così dire, come  
una specie di alunnato che i medici ed i cappellani,  
prima di passare al servizio effettivo nell'esercito e  
e nell'armata, passar dovevano nel servizio degli ospi-  
dali senza punto venir retribuiti con regolare stipen-  
dio. Mentre, che coloro dei quali la vostra Commis-  
sione si è voluto interessare, aggiungendo a vantaggio  
dei medesimi l'articolo 7°, non sono rimasti già nel  
tempo trascorso tra il 1849 e 1860 nella posizione di  
*Requisiti* perchè cominciassero nel primo di detti  
anni la loro carriera, ma si perchè il Governo, per pun-  
nirli di aver servito il paese, li aveva retrocessi dai  
gradi di cui già prima della rivoluzione del gennaio  
1848 erano in possesso.

Esaminando in ultimo un disegno di legge che s'in-  
forma dal giusto principio di prendere in considera-  
zione non solo i servizi prestati in campo, ma anche

53  
[proponendo qua-  
lunque personale  
interesse al dovere  
che ha ogni citta-  
dino di ~~servire~~  
Tempi difficili dell'  
l'opera sua la  
patria]

F J

Ta

Li

Idel

5  
in certo qual modo risarcire in parte dai danni sofferti; dagli esigli durati, dalla caduta della libertà in tanta parte d'Italia nel 1849/ sino alla gloriosa riscossa degli anni 1859 e 1860, coloro che animosamente prima insorsero impugnando le armi nel cominciare del memorabile anno 1848 per cacciare lo straniero dal nostro suolo e ridurre i singoli Governi delle varie parti della Penisola dall'assurdo assolutismo a temperanza civile e liberale, era in principio sembrato alla vostra Commissione che fosse pur questo il luogo d'occuparsi e prendere in considerazione la posizione di alcuni impiegati civili dello Stato, i quali trovansi, quanto a' servizi prestati al paese negli anni 1848 e 1849, in identica posizione di coloro di cui si tratta in questa legge.

E di fatti, se si vuol concedere il beneficio dell'interruzione di servizio dal 1849 al 1859 o 1860 a coloro che servirono colle armi la rivoluzione italiana nei suoi inizi, e che oggi fanno parte dell'esercito e dell'armata, si dovrebbe pur concedere lo stesso beneficio ai loro compagni d'arme, i quali, dopo aver passati gli stessi danni per la medesima causa, venuti i giorni del trionfo, anzichè nella milizia, si ebbero gradi ed impieghi nelle amministrazioni civili dello Stato; e tanto a maggior ragione la vostra Commissione voleva pur inserire nel presente disegno di legge un articolo speciale che riguardasse codesta categoria d'impiegati, in quanto avvi già l'articolo 9 della legge sulle pensioni degl'impiegati civili del 14 aprile 1864, che stabilisce potersi cumulare dagl'impiegati, quanto ~~alla~~ liquidazione della rispettiva pensione, gli anni di servizio passati nella carriera civile con quelli che alcuni di essi avessero per avventura potuto passare nella carriera militare, disposizione che di ragione viene applicata anche agl'impiegati oggi nell'amministrazione civile, e che negli anni 1848 e 1849 si trovarono in servizio negli eserciti o nelle armate dei vari Governi provvisori sorti in Italia; ora, dandosi ai loro commilitoni di quei due anni il beneficio dell'interruzione di servizio, quante volte concorressero in essi le medesime condizioni volute dagli articoli 1 e 2 del presente progetto di legge, dovrebbe ~~essere~~ <sup>qual beneficio con-</sup>cedere a questi ultimi.

Se non che, dopo maturo esame, ~~alla proposta di~~ ~~missione, o di~~ alla maggioranza della ~~medesima,~~ senza menomamente disconoscere in principio il di-

10

10

Fene

[Cepa

Tal computo degli anni per la

pure egual beneficio con ceduti ai medesimi.

Tuostre Commissione

5

ritto di codesta categoria d'impiegati civili a conseguire il beneficio dell'interruzione di servizio in date condizioni, è sembrato che una disposizione legislativa per benefizi a concedersi ad impiegati civili trovasse miglior luogo in una legge che stabilisce con norme generali questo diritto a non valutarsi come perduto tutto il tempo d'interruzione di servizio, quante volte si fosse perduto l'impiego per causa meramente politica, anzichè inserire nella presente legge un articolo che riguardasse soltanto una categoria d'impiegati, quelli cioè che si fossero trovati negli anni 1848 e 1849 nella condizione di coloro di cui riguarda il 1° articolo della medesima.

E soltanto la Commissione, nel presentare questo disegno di legge alle vostre deliberazioni, e nel raccomandarlo, sente l'obbligo di rammentare ~~al Ministero~~ che, quando venne dalla Camera votato nella tornata del 16 dicembre l'ordine del giorno Chiaves, essi presero il formale impegno di presentare nel corso di questa Sessione un progetto di legge inteso a tenere conto anche agl'impiegati civili dell'interruzione di servizio per causa politica, cosa finora ~~eseguita~~ *non stata eseguita.*

15

*T ai ministri*

LONGO, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Avranno diritto ad essere considerati quali compromessi politici, e quindi a che loro sia computato quale servizio effettivo il tempo della interruzione, i militari che attualmente fanno parte dell'armata di terra o di mare, i quali, avendo servito negli eserciti, o nelle marine dei vari Governi provvisori istituitisi in Italia negli anni 1848 e 1849, al cessare di questi, non poterono continuare nel militare servizio.

Art. 2.

Per l'applicazione dell'oradetto articolo dovranno essi provare:

1° Di essere stati muniti di regolare nomina, se ufficiali, o di avere appartenuto a quegli eserciti, od a quelle marine per arruolamento, se individui di bassa forza;

2° Di avere perdurato al servizio in detti eserciti o marine sino al loro scioglimento;

3° Di non avere, durante l'interruzione, servito in qualche modo i ristabiliti Governi.

*Il servizio per il numero 3 con cariche uguali a tutto il tempo*

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

I militari che attualmente fanno parte dell'esercito o dell'armata, i quali avendo servito negli eserciti e nelle armate dei Governi provvisori istituitisi in Italia negli anni 1848 e 1849, al cessare di questi non continuarono nel militare servizio, o vennero più tardi dimessi per ragioni politiche dai Governi delle restaurazioni, avranno diritto a che loro sia computato quale servizio effettivo il tempo dell'interruzione.

Art. 2.

Per l'applicazione del precedente articolo essi dovranno:

1° Se ufficiali, presentare una nomina regolare, *in* difetto certificati i quali attestino dei gradi da loro coperti; se individui di bassa forza, provare di avere appartenuto a quegli eserciti od a quelle armate per arruolamento, ed in difetto esibire certificati i quali facciano fede del servizio prestato.

I certificati di cui nell'alinea precedente dovranno essere rilasciati, per comprovare il grado d'uffiziale, da quegli ufficiali generali o rispettivi comandanti di corpo, degli eserciti o armate in discorso, che ora sono in servizio nell'esercito o nell'armata; per comprovare il servizio degli individui di bassa forza, da tali ufficiali generali o comandanti di corpo predetti, oppure dai rispettivi comandanti di battaglione, compagnia, squadrone, batteria, comandanti od uffiziali componenti del dettaglio dei legni da guerra su cui furono imbarcati, i quali siano pure in servizio nell'esercito o nell'armata italiana;

2° Provare di avere perdurato nel servizio in detti eserciti o marine sino al loro scioglimento;

3° Non avere, durante l'interruzione, volontariamente ripreso servizio sotto i ristabiliti Governi.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge sono pure applicabili a coloro che trovandosi nelle condizioni dei precedenti articoli 1 e 2 coprono attualmente nell'esercito o nell'armata cariche assimilate a grado militare.

Art. 3.

Una Commissione apposita, composta di 3 ufficiali generali, e di 2 consiglieri della Corte dei conti, nominata per sovrano decreto, avrà il mandato di riconoscere e determinare il diritto di detti militari all'applicazione del summentovato articolo 1°.

Art. 4.

È stabilito il limite di un anno pella presentazione delle domande e dei documenti giustificativi, a cominciare dalla data del decreto di creazione della Commissione anzidetta.

Art. 5.

L'applicazione del regio decreto 4 marzo 1860, relativo ai militari privati d'impiego per titoli politici dal Governo austriaco, è estesa agli emigrati politici ex-ufficiali veneti di terra o di mare, che abbiano offerto i loro servizi al Governo nella guerra del 1859.

Il medesimo diritto avranno quelli uffiziali veneti di terra e di mare, i quali non avessero offerto e prestato servizio al Governo nella guerra del 1859, sempre quando risulti comprovato che in quel tempo erano assolutamente inabili per vecchiaia o per infermità, e semprechè fossero quali emigrati politici in condizione di poter aspirare al beneficio dell'assegno istituito colla legge 7 giugno 1850.

La pensione loro sarà regolata dalla legge 27 giugno 1850 se uffiziali dell'armata di terra, e da quella del 20 giugno 1851 se uffiziali dell'armata di mare.

*1, dopo la circolazione del 1868,*

*Tx*

*Tp*

*// servizio prestato*

Art. 4.

*Identico al qui contro.*

Art. 5.

*Identico al qui contro.*

Art. 6.

L'applicazione del regio decreto 4 marzo 1860, relativo ai militari privati d'impiego per titoli politici dal Governo austriaco, è estesa agli emigrati politici ex-uffiziali veneti di terra e di mare, che abbiano offerto i loro servizi al Governo nella guerra del 1859.

Il medesimo diritto avranno quelli uffiziali veneti di terra e di mare, i quali non avessero offerto e prestato servizio al Governo nella guerra del 1859, purchè risulti provato che in quel tempo erano assolutamente inabili per vecchiaia od infermità, o che ne furono impediti per causa di forza maggiore, quand'anche non si trovassero nella condizione voluta dalla legge 7 giugno 1850.

La pensione loro sarà regolata dalla legge 27 giugno 1850 se uffiziali dell'esercito, e da quella del 20 giugno 1851 se uffiziali dell'armata.

Art. 7.

Agli uffiziali sanitari e ai cappellani dell'esercito e dell'armata dell'ex-regno delle Due Sicilie, retrocessi, dai rispettivi gradi alla posizione di *Requisiti* per causa politica, ~~Legge di circolazione del 1848~~, sarà computato ~~nel~~ <sup>il</sup> conseguimento della pensione di riposo ~~il~~ <sup>il</sup> tempo ~~del~~ <sup>il</sup> servizio prestato nella detta posizione di *Requisiti*.



# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

BERTI-PICHAT, LONGO, BIXIO, CALVINO, FARINI DOMENICO,  
FERRACCIU, SIRTORI, MONTI, D'AYALA

sul progetto di legge presentato dal ministro della guerra

*nella tornata del 1° febbraio 1865*

Disposizioni relative ai compromessi politici militari concernenti le interruzioni di servizio avvenute per causa politica.

Tornata del 21 febbraio 1865.

SIGNORI! — Il disegno di legge, che oggi abbiamo l'onore di presentare alle vostre deliberazioni, e che a voi piacque fare esaminare dalla medesima Commissione alla quale avevate già dato l'incarico di esaminare le due leggi portanti alcune modificazioni alle pensioni dei militari dell'esercito e dell'armata, leggi che votaste nelle tornate del 17 dicembre 1864 e del 22 gennaio ultimo, non altro è che un'aggiunta alle leggi stesse, la quale viene a completarle, riempiendo nelle medesime una lacuna, che a voi nell'esaminarle e discuterle parve anzi un'ingiustizia, e voleste che il Ministero, accettando l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Chiaves e da voi votato nella tornata del 16 dicembre, presentasse senza indugio un disegno di legge che riparasse a quel difetto: cosa che il ministro della guerra faceva, ed anche a nome del suo collega della marina, presentando nella tornata del 1° corrente il progetto, che

(308-A)

2

dalla vostra Commissione in alcuna parte modificato ed esteso vi viene oggi a sua volta presentato.

Le quali cose rammentate alla Camera, non farebbe mestieri aggiungere altro per raccomandare alla vostra sollecitudine e benevolenza una legge che viene a concedere un diritto a persone già da voi tenute degne di conseguirlo: senonchè, a meglio stabilire la valutazione nei singoli casi di codesto diritto, non meno a beneficio delle persone interessate che a guarentigia del buono andamento del pubblico servizio, la vostra Commissione avendo creduto dover apportare alcune poche modificazioni alla redazione degli articoli come vengono proposti dal ministro ed aggiungervi eziandio due nuovi articoli, non si è potuto tralasciare di qui appresso venir brevemente accennando i motivi dell'introduzione e di quelle modificazioni e di quei due nuovi articoli.

L'articolo 1° è stato dalla Commissione redatto in modo da chiaramente indicare non solo che vengono compresi nell'articolo tutti coloro che attualmente nell'esercito o nell'armata cominciarono la loro carriera sotto i Governi provvisori negli anni 1848 e 1849, ma sì pure coloro che avendo servito anteriormente alla rivoluzione fossero stati, o immediatamente dopo le restaurazioni, o in epoche posteriori, dimessi dal grado per causa politica.

All'articolo 2° la Commissione non aveva, quanto al principio che l'informa, niente ad obbiettare, essendo ben naturale, che, ad accertare l'esercizio di un diritto da cui deve soprattutto venire allo Stato un onere finanziario, si rendeva indispensabile prescrivere tutte quelle precauzioni che in tali delicati argomenti vengono necessariamente richieste. Nonpertanto quando si venne più particolarmente ad esaminare l'attuazione pratica del principio stabilito nell'articolo secondo l'intendimento ministeriale, la presentazione cioè di nomina regolare quanto agli ufficiali, e all'accertamento dell'arruolamento quanto agl'individui della bassa forza, di subito apparve la difficoltà, e per qualche caso anche forse l'impossibilità, di potere le persone interessate uniformarsi a quelle disposizioni, alle quali non adempiendo restavano pure del tutto escluse dal beneficio che loro vuol concedere la presente legge; dappoichè, come può ben vedere la Camera, e per le vicissitudini alle quali andarono soggetti la più parte di coloro cui il presente disegno di legge riguarda, che han sofferto ed esilii e

prigionie; e per il disordine connaturale che scompiglia ogni ordinamento militare nei momenti di rivoluzione, quando si spinge prima il soldato contro il nemico e poi, se pur si può qualche volta, lo s'interroga e del suo nome e della sua condizione; e soprattutto per le dispersioni di archivi, registri matricolari ed altrettali fonti da fornire documenti valevoli ed ufficiali, che avvennero alla caduta dei Governi provvisori, volere l'esibizione di tali documenti era un rendere quasi che illusorio nella più parte dei casi il beneficio concesso dalla legge. E d'altra parte, alla vostra Commissione pare che col temperamento adottato, supplendo cioè con attestati rilasciati da ufficiali attualmente in servizio dello Stato alla mancanza di quei documenti, si vengano a stabilire bastanti guarentigie per bene accertare la posizione dei militari cui la legge riguarda.

L'articolo 3° è stato dalla Commissione aggiunto perchè venisse senza alcun timore di equivoca interpretazione assicurata la posizione di coloro, i quali trovandosi nella condizione indicata nei due articoli precedenti, occupano impieghi nell'esercito o nell'armata assimilati a gradi militari.

Gli articoli 4° e 5°, corrispondenti al 3° e 4° del progetto ministeriale, sono articoli puramente regolamentari e la di cui semplice enunciazione basta a mostrarne la convenienza.

L'articolo 6°, 5° del progetto ministeriale, al quale la Commissione ha creduto apportare qualche leggiera modificazione nella redazione, è veramente una aggiunta che si è voluta fare, comunque riguardasse individui che attualmente non facciano parte nè dell'esercito, nè dell'armata, sia in omaggio ad un vostro voto, sia considerando che non potrebbe sembrare mal collocata nella presente legge una disposizione riguardante coloro i quali illustrarono il nome italiano, tant'alto portando la gloria delle armi nostre nella memorabile difesa di Venezia, togliendosi col presente articolo ogni traccia di parzialità tra coloro che per trovarsi allora negli Stati Sardi potettero godere i benefizi concessi loro dalla legge 7 giugno 1850, e coloro invece, che, per trovarsi allora esulando in terre lontane, ne venivano privati, come ne venivano eziandio privati coloro che per infermità, vecchiaia o altra causa di forza maggiore, non potevano invocare in loro favore l'altra legge posteriormente pubblicata il 30 giugno 1861.

(308-A)

4

Si è finalmente aggiunto un 7° articolo onde por riparo ad una involontaria ingiustizia che le leggi vigenti sulle giubilazioni e le corrispettive pensioni dei militari fanno soffrire ad alcuni individui, i quali (postponendo qualunque personale interesse al dovere che ha ogni cittadino di servire in tempi difficili dell'opera sua la patria) si videro poi soggetti a persecuzioni, soffrendo non lievi danni, per parte dei Governi ristaurati al 1849. E vogliamo intendere di coloro tra gli ufficiali sanitari ed i cappellani dell'esercito e dell'armata dell'ex-regno delle Due Sicilie, i quali essendo stati per causa meramente politica nel continuare in servizio retrocessi dai rispettivi gradi e passati nella posizione così detta di *Requisiti*, e poi alla caduta del Governo borbonico vennero ammessi nel nostro esercito e nella nostra armata, benchè per il decreto del 10 gennaio 1861 fosse loro ben assicurato il periodo di tempo tra il 1849 e il 1860 per computarsi, quanto all'effetto che può avere sul diritto alla pensione di riposo, come viene con lo stesso decreto assicurato agli altri militari che seguirono a servire quel Governo senza soffrire altra molestia, pure nel fatto vengono esclusi da qualunque godimento di beneficio, e ciò perchè valutandosi i loro servizi, come di ragione e conformemente alle vigenti leggi, secondo cioè la legge napoletana sulla materia in discorso, non viene, nè può venir contato loro il tempo da essi passato nella posizione di *Requisiti*, il quale secondo quella legge non veniva computato come tempo di servizio, considerandosi, a così dire, come una specie di alunno che i medici ed i cappellani, prima di passare al servizio effettivo nell'esercito e nell'armata, passar dovevano nel servizio degli ospedali senza punto venir retribuiti con regolare stipendio. Mentre, che coloro dei quali la vostra Commissione si è voluto interessare, aggiungendo a vantaggio dei medesimi l'articolo 7°, non sono rimasti già nel tempo trascorso tra il 1849 e 1860 nella posizione di *Requisiti* perchè cominciassero nel primo di detti anni la loro carriera, ma sì perchè il Governo, per punirli di aver servito il paese, li aveva retrocessi dai gradi di cui già prima della rivoluzione del gennaio 1848 erano in possesso.

Esaminando in ultimo un disegno di legge che s'informa dal giusto principio di prendere in considerazione non solo i servizi prestati in campo, ma anche in certo qual modo risarcire in parte dai danni sof-

ferti, dagli esili durati, dalla caduta della libertà in tanta parte d'Italia nel 1849 sino alla gloriosa riscossa degli anni 1859 e 1860, coloro che animosamente prima insorsero impugnando le armi nel cominciare del memorabile anno 1848 per cacciare lo straniero dal nostro suolo e ridurre i singoli Governi delle varie parti della penisola dall'assurdo assolutismo a temperanza civile e liberale, era in principio sembrato alla vostra Commissione che fosse pur questo il luogo d'occuparsene e prendere in considerazione la posizione di alcuni impiegati civili dello Stato, i quali trovansi, quanto a' servizi prestati al paese negli anni 1848 e 1849, in identica posizione di coloro di cui si tratta in questa legge.

E di fatti, se si vuol concedere il beneficio dell'interruzione di servizio dal 1849 al 1859 o 1860 a coloro che servirono colle armi la rivoluzione italiana nei suoi inizi, e che oggi fanno parte dell'esercito e dell'armata, si dovrebbe pur concedere lo stesso beneficio ai loro compagni d'arme, i quali, dopo aver patiti gli stessi danni per la medesima causa, venuti i giorni del trionfo, anzichè nella milizia, si ebbero gradi ed impieghi nelle amministrazioni civili dello Stato; e tanto a maggior ragione la vostra Commissione voleva pur inserire nel presente disegno di legge un articolo speciale che riguardasse codesta categoria d'impiegati, in quanto avvi già l'articolo 9 della legge sulle pensioni degl'impiegati civili del 14 aprile 1864, che stabilisce potersi cumulare dagl'impiegati, quanto al computo degli anni per la liquidazione della rispettiva pensione, gli anni di servizio passati nella carriera civile con quelli che alcuni di essi avessero per avventura potuto passare nella carriera militare, disposizione che di ragione viene applicata anche agl'impiegati oggi nell'amministrazione civile, e che negli anni 1848 e 1849 si trovarono in servizio negli eserciti o nelle armate dei vari Governi provvisori sòrti in Italia; ora, dandosi ai loro commilitoni di quei due anni il beneficio dell'interruzione di servizio, quante volte concorressero in essi le stesse condizioni volute dagli articoli 1 e 2 del presente progetto di legge, dovrebbero pure egual beneficio concedere ai medesimi.

Se non che, dopo maturo esame, alla maggioranza della vostra Commissione, senza menomamente disconoscere in principio il diritto di codesta categoria d'impiegati civili a conseguire il beneficio dell'interruzione

(308-A)

di servizio in date condizioni, è sembrato che una disposizione legislativa per benefizi a concedersi ad impiegati civili trovasse miglior luogo in una legge che stabilisse con norme generali questo diritto a non valutarsi come perduto tutto il tempo d'interruzione di servizio, quante volte si fosse perduto l'impiego per causa meramente politica, anzichè inserire nella presente legge un articolo che riguardasse soltanto una categoria d'impiegati, quelli cioè che si fossero trovati negli anni 1848 e 1849 nella condizione di coloro di cui riguarda il 1° articolo della medesima.

E soltanto la Commissione, nel presentare questo disegno di legge alle vostre deliberazioni, e nel raccomandarlo, sente l'obbligo di rammentare ai ministri che, quando venne dalla Camera votato nella tornata del 16 dicembre l'ordine del giorno Chiaves, essi presero il formale impegno di presentare nel corso di questa Sessione un progetto di legge inteso a tenere conto anche agl'impiegati civili dell'interruzione di servizio per causa politica, cosa finora non stata eseguita.

LONGO, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Avranno diritto ad essere considerati quali compromessi politici, e quindi a che loro sia computato quale servizio effettivo il tempo della interruzione, i militari che attualmente fanno parte dell'armata di terra o di mare, i quali, avendo servito negli eserciti, o nelle marine dei vari Governi provvisori istituitisi in Italia negli anni 1848 e 1849, al cessare di questi, non poterono continuare nel militare servizio.

Art. 2.

Per l'applicazione dell'oradetto articolo dovranno essi provare:

- 1° Di essere stati muniti di regolare nomina, se ufficiali, o di avere appartenuto a quegli eserciti, od a quelle marine per arruolamento, se individui di bassa forza;
- 2° Di avere perdurato al servizio in detti eserciti o marine sino al loro scioglimento;
- 3° Di non avere, durante l'interruzione, servito in qualche modo i ristabiliti Governi.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

7

Art. 1.

I militari che attualmente fanno parte dell'esercito o dell'armata, i quali avendo servito negli eserciti e nelle armate dei Governi provvisori istituitisi in Italia negli anni 1848 e 1849, al cessare di questi non continuarono nel militare servizio, o vennero più tardi dimessi ~~per ragioni politiche~~ dai Governi delle restaurazioni, avranno diritto a che loro sia computato quale servizio effettivo il tempo dell'interruzione.

*I più ragguardevoli*

Art. 2.

Per l'applicazione del precedente articolo essi dovranno:

1° Se ufficiali, presentare una nomina regolare, ed in difetto certificati i quali attestino dei gradi da loro coperti; se individui di bassa forza, provare di avere appartenuto a quegli eserciti od a quelle armate per arruolamento, ed in difetto esibire certificati i quali facciano fede del servizio prestato.

I certificati di cui nell'alinea precedente dovranno essere rilasciati, per comprovare il grado d'uffiziale, da quegli ufficiali generali o rispettivi comandanti di corpo, degli eserciti o armate in discorso, che ora sono in servizio nell'esercito o nell'armata; per comprovare il servizio degli individui di bassa forza, dagli ufficiali generali o comandanti di corpo predetti, oppure dai rispettivi comandanti di battaglione, compagnia, squadrone, batteria, comandanti od ufficiali incaricati del dettaglio dei legni da guerra su cui furono imbarcati, i quali siano pure in servizio nell'esercito o nell'armata italiana;

2° Provare di avere perdurato nel servizio in detti eserciti o marine sino al loro scioglimento;

3° Non avere, durante l'interruzione, volontariamente ripreso servizio sotto i ristabiliti Governi.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge sono pure applicabili a coloro che, trovandosi nelle condizioni dei precedenti articoli 1 e 2, coprono attualmente nell'esercito o nell'armata cariche assimilate a grado militare.

Art. 4.

Una Commissione apposita, composta di 3 ufficiali generali, e di 2 consiglieri della Corte dei conti, nominata per sovrano decreto, avrà il mandato di riconoscere e determinare il diritto di detti militari all'applicazione del summentovato articolo 1°.

Art. 4.

È stabilito il limite di un anno pella presentazione delle domande e dei documenti giustificativi, a cominciare dalla data del decreto di creazione della Commissione anzidetta.

Art. 5.

L'applicazione del regio decreto 4 marzo 1860, relativo ai militari privati d'impiego per titoli politici dal Governo austriaco, è estesa agli emigrati politici ex-ufficiali veneti di terra o di mare, che abbiano offerto i loro servizi al Governo nella guerra del 1859.

Il medesimo diritto avranno quelli ufficiali veneti di terra e di mare, i quali non avessero offerto e prestato servizio al Governo nella guerra del 1859, sempre quando risulti comprovato che in quel tempo erano assolutamente inabili per vecchiaia o per infermità, e semprechè fossero quali emigrati politici in condizione di poter aspirare al beneficio dell'assegno istituito colla legge 7 giugno 1850.

La pensione loro sarà regolata dalla legge 27 giugno 1850 se ufficiali dell'armata di terra, e da quella del 20 giugno 1851 se ufficiali dell'armata di mare.

Nota b°.

*Gli emigrati politici ex-ufficiali veneti dell'esercito e dell'armata i quali non parteciparono o non ebbero ottenuto l'assegno fissato dalla legge 7. giugno 1850, saranno ammessi a riposo ed a ricevere quest' assegno non abbiano offerto i loro servizi al Governo nella guerra del 1859, perchè inabili per infermità o vecchiaia, o perchè impediti da forza maggiore.  
La pensione sarà loro liquidata sul grado da essi riportato a Venezia colle norme applicate agli emigrati corrispondenti della legge 27. dicembre 1848. e nelle norme volute dalla legge 27. giugno 1850. per ufficiali dell'esercito, e da quella del 20. giugno 1851. per ufficiali dell'armata.*

~~Art. 4.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 5.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 6.

L'applicazione del regio decreto 4 marzo 1860, relativo ai militari privati d'impiego per titoli politici dal Governo austriaco, è estesa agli emigrati politici ex-ufficiali veneti di terra e di mare, che abbiano offerto i loro servizi al Governo nella guerra del 1859.

Il medesimo diritto avranno quelli ufficiali veneti di terra e di mare, i quali non avessero offerto e prestato servizio al Governo nella guerra del 1859, purchè risulti provato che in quel tempo erano assolutamente inabili per vecchiaia od infermità, o che ne furono impediti per causa di forza maggiore, quand'anche non si trovassero nella condizione voluta dalla legge 7 giugno 1850.

La pensione loro sarà regolata dalla legge 27 giugno 1850 se ufficiali dell'esercito, e da quella del 20 giugno 1851 se ufficiali dell'armata.

Art. 7.

Agli ufficiali sanitari e ai cappellani dell'esercito e dell'armata dell'ex-regno delle Due Sicilie, retrocessi, dopo la rivoluzione del 1848, dai rispettivi gradi alla posizione di *Requisiti* per causa politica, sarà computato pel conseguimento della pensione di riposo il servizio prestato nella detta posizione di *Requisiti*.

*Approvato nella Giunta del 20. Maggio 1860*

*P. L. L. L.*



Corino

N. 13



*Sulla proposizione del Nostro Ministro della Guerra, abbiamo ordinato ed ordiniamo, che l'annesso progetto di Legge relativo alle interruzioni di servizio arretrate per ragione politica, sia presentato al Parlamento del predetto Nostro Ministro, il quale è incaricato di esporne i motivi e di sostenere la discussione.*

*Dato a Corino addì 29. Gennaio 1865.*

*Wetling. D. Angiotti*